

TARIFFA PROFESSIONALE DI PREVENZIONE INCENDI

La Tariffa è stata rielaborata dalla Commissione Prevenzione Incendi dell'Ordine degli Architetti di Milano in data 04 aprile 2001 e approvata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 07 maggio 2001.

Commenti preliminari

Si tratta di una riscrittura della tariffa alla luce del DPR n. 37/1998 e del D.M. 04.05.1998 che regolamentano la materia.

Il principio informatore è quello di valutare le prestazioni di consulenza nel campo della progettazione della sicurezza dall'incendio a discrezione sulla base di quanto previsto dalla legge 02.03.1949 n. 143, ma fornendo parimenti al professionista un importo di riferimento preventivo delle sue prestazioni al fine di permetterne una stima.

La determinazione più precisa del compenso reale potrà essere effettuata, solo a conoscenza acquisita della reale situazione antincendio, operando con il criterio di discrezionalità di cui sopra con maggiorazioni e/o riduzioni rispetto all'importo di riferimento.

Lo scopo della presente è inoltre di ribadire, anche per la prestazione della progettazione antincendio, il principio dettato dalla precitata 143/49 della tariffa ingegneri e architetti, che commisura il compenso dovuto al professionista all'entità economica delle opere esaminate e/o progettate; in tale senso l'elevazione a potenze inferiori all'unità (0,71 nel nostro caso) dell'entità economica delle opere, riproduce l'andamento decrescente dettato dalle tabelle della legge 143/49 di cui sopra.

Inoltre l'adozione, nella formula di calcolo dell'importo dovuto al professionista, di un parametro «rischio-complessità» assunto pari ad un indice di severità indicato proprio dal Ministero degli Interni per valutare la gravosità dell'esame progetto tiene conto delle esperienze maturate nel settore antincendio proprio dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che istituzionalmente hanno il compito di curare i servizi di prevenzione incendi. Si è voluto anche rendere la tariffa in grado di adeguarsi alle mutate condizioni di costo della vita, inserendo un meccanismo di aggiornamento; la formula adottata infatti prevede un adeguamento sia all'entità economica delle opere esaminate (in tale senso l'adeguamento opera sotto l'esponente 0,71) che sulla parte del compenso dovuto al professionista che traduce l'impegno dello stesso che risulta indipendente dalla complessità ed estensione dell'incarico.

Da ultimo ormai essendo nel periodo di graduale introduzione dell'Euro, la tariffa contempla anche un risultato economico in questa moneta.

Alla fine del testo si è ritenuto opportuno unire un estratto dell'allegato VI del Decreto del Ministero dell'Interno 04.05.1998 dal quale si deducono i valori del parametro «rischio-complessità» H utilizzato nella formulazione del compenso professionale, assunti pari alla durata del servizio, espresso in ore, reso dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per il parere di conformità del progetto; ove, per la stessa attività, in funzione di un parametro (quantitativi, potenza, numero di addetti, capienza, superficie, altezza, corsa), fossero presenti più valori di ore, H è stato assunto sempre pari al primo valore, cioè a quello minore.

TARIFFA PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (PREVENZIONE INCENDI)

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ

Premesso che:

- l'Art. 2 del DPR n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
 - «Gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 (tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni) sono tenuti a richiedere al Comando (Comando provinciale dei Vigili del fuoco) l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti....»
- l'Art. 1 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
 - «La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all'Art. 2 del DPR 12 gennaio 1998 n. 37, ... va presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato n. 1 al presente decreto; ...»
- l'Art. 18 del DPR n. 577 del 29.07.1982 (G.U. del 20.08.1982) recita:
«Procedure di prevenzione incendi
Ai fini dell'approvazione di un progetto ... i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da liberi professionisti iscritti agli albi professionali Nella fase preliminare di progettazione i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio»

si ritiene opportuno precisare le prestazioni di consulenza che i professionisti della progettazione antincendio possono essere chiamati a fornire ed i relativi onorari.

La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine della presentazione ed approvazione di un progetto da parte del Comando VV.F. per il rilascio del parere di conformità per l'insediamento, la modifica, l'ampliamento o la ristrutturazione di attività soggetta a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni e quantifica i relativi compensi.

1. INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni, in sede di elaborazione del progetto o di sua verifica, può essere schematizzata come segue.

1.1. FASE PRELIMINARE GENERALE

- 1.1.1 Individuazione delle attività soggette alla luce del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni.
- 1.1.2 Verifica dell'ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.

1.2 FASE NORMATIVA

- 1.2.1 Individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività.
- 1.2.2 Determinazione di disposizioni tecniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto delle finalità e principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze (Art. 3 del DPR n.. 577/1982), anche quando queste ultime interessassero attività non contemplate nei minimi di cui al D.M. 16/2/82 – ad esempio in caso di obbligo di presentazione del progetto ai VVF, per attività non soggette al rilascio del CPI -, applicando la formula di cui al successivo punto 2 – Compensi)
- 1.2.3 Verifica delle distanze di sicurezza esterne, interne, di protezione e di rispetto nonché della accessibilità ai mezzi di soccorso.

1.3 FASE DI PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

(Secondo quanto indicato nell'allegato I al D.M. 04.05.1998 e come meglio precisato nel mod. PIN 1/a del Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

Si possono presentare i seguenti casi:

- attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera A;
- attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera B;
- ampliamenti o modifiche di attività esistenti: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera C.

A DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1 SCHEDE INFORMATIVE GENERALI

Essa comprende:

- a) informazioni generali sull'attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;
- b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.

A.2 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

Si sviluppa nei seguenti capitoli:

A.2.0.1 - individuazione e precisazione attività soggette;

A.2.0.2 - per il complesso in generale: accessibilità, descrizione, impianti, distanze di sicurezza;

A.2.0.3 - valutazione complessiva delle sostanze pericolose ai fini antincendio con quantitativi e tipologie; presidi antincendio di tutta l'attività (sono le voci da riportare nella richiesta del C.P. I.);

A.2.0.4 - determinazione dei corpi di fabbrica, compartimenti, aree a rischio specifico in cui può essere suddiviso l'intero complesso, per poi estendere a ciascuno di essi l'analisi tecnica.

Per ogni corpo, compartimento, ecc. la relazione si sviluppa nei punti seguenti.

A.2.1 Individuazione dei pericoli d'incendio

Contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- A.2.1.1** - destinazione d'uso (generale e particolare);
- A.2.1.2** - sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- A.2.1.3** - carico d'incendio;
- A.2.1.4** - impianti di processo;
- A.2.1.5** - lavorazioni;
- A.2.1.6** - macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- A.2.1.7** - movimentazioni interne;
- A.2.1.8** - impianti tecnologici di servizio, ecc.;
- A.2.1.9** - aree a rischio specifico.

A.2.2 Descrizione delle condizioni ambientali

Contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio (la descrizione può essere sintetica qualora si tratti di condizioni rilevabili da tavole ed altri elaborati):

- A.2.2.1** - condizioni di accessibilità e viabilità;
- A.2.2.2** - lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- A.2.2.3** - caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, elementi strutturali, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.);
- A.2.2.4** - aerazione (ventilazione), metodi di allontanamento dei fumi o vapori pericolosi;
- A.2.2.5** - affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- A.2.2.6** - vie di esodo, piani di evacuazione, lunghezze dei percorsi, corridoi ciechi, ecc.;
- A.2.2.7** - ascensori e montacarichi;
- A.2.2.8** - illuminazione di sicurezza e di emergenza;
- A.2.2.9** - impianti elettrici, interruttori di sezionamento dei compartimenti, messa a terra, protezioni contro le scariche atmosferiche;
- A.2.2.10** - specifici regolamenti interni di sicurezza e relativa gestione della sicurezza ai fini antincendio;
- A.2.2.11** - presidi antincendio (reti idriche con portate, pressioni, tempi di erogazione, idranti e naspi con tipi, caratteristiche, aree di copertura, estintori e loro dislocazione, impianti fissi, impianti di rivelazione, allarme, sistemi di sorveglianza, ecc.)

A.2.3 Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

Contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.2.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

Contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

A.2.5 Gestione dell'emergenza

Sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrano la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.3 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:

- a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino: l'ubicazione delle attività, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; le distanze di sicurezza esterne; le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari); gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici; quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento. (Può essere allegata documentazione fotografica, se ritenuta utile dal progettista, per descrivere meglio lo stato dei luoghi, le scelte progettuali e la loro
- b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica; la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti; l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori; le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza;
- c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

B DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO.

B.1 SCHEDE INFORMATIVE GENERALI

La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto **A.1**

B.2 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.3 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici devono comprendere i medesimi elementi richiesti al punto **A.3**

C AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI

Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

Alle fasi precedentemente individuate corrispondono le seguenti aliquote:

1.1	Fase preliminare generale	10 %
1.2	Fase normativa	20 %
1.3	Fase di progettazione tecnica antincendio	70 %

		100 %

Qualora il professionista sia chiamato ad operare sulla base di un suo precedente progetto approvato dai Vigili del Fuoco, per le identiche attività svolte, le precedenti aliquote si intenderebbero riducibili sino al 30%:

1.1	Fase preliminare generale	7 %
1.2	Fase normativa	14 %
1.3	Fase di progettazione tecnica antincendio	49 %

		70 %

2 COMPENSI

Il compenso, in linea generale, va computato a discrezione e può, a norma dell'Art. 21 della legge 02.03.1949 n. 143/49, raggiungere, per la sola progettazione antincendio, l'intero ammontare delle aliquote parziali per la classe e categoria di opere della tabella B per le prestazioni con riferimento all'importo lordo delle opere (progettate, variate e/o anche esaminate dal professionista) che vengono coinvolte per il raggiungimento della sicurezza dall'incendio:

- progetto di massima
- preventivo sommario
- progetto esecutivo

fermo restando che il compenso di cui sopra va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per la prestazione complessiva qualora la consulenza di prevenzione incendi sia fornita dallo stesso professionista.

Nell'eventualità che sia richiesta la prestazione di altro professionista, con riferimento agli articoli 23 della legge 143/49 (consiglio di specialisti) e all'articolo 18 (compensi per prestazioni parziali), si precisa che l'ammontare del compenso come sopra determinato va incrementato del 25 %.

Poiché in generale è di difficile determinazione il valore lordo degli interventi di adeguamento antincendio e parimenti è problematico valutare a discrezione, in via preventiva, l'impegno del professionista, si propone di utilizzare una formula di rapida valutazione del compenso ai soli fini di fornire un «valore di riferimento» dello stesso ed indicare inoltre dei parametri correttivi discrezionali che tengano conto delle peculiarità delle singole situazioni antincendio.

Resta sempre e comunque inteso che il valore cui si perviene con la formula proposta è solo un mero riferimento e non si sostituisce al principio di discrezionalità del compenso dettato dalla vigente tariffa legge 143/49; in particolare in sede previsionale la valutazione del compenso del professionista si attesterà sul «valore di riferimento» a cui si giunge con il metodo della presente tariffa, e soltanto a compimento dell'incarico o nel suo svolgimento il professionista potrà applicare i parametri correttivi di aumento o riduzione indicati nel successivo punto 3.

Si propone la seguente formula:

$$C = (F \times A + \sum p_i)$$

dove:

- **C** è il compenso professionale;
- **F** è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico, valutata in £1.500.000 o in Euro 774,69;
- **A** = ISTAT / 110,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell'anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l'indice ISTAT del gennaio 2000 pari a 110,5;

- p_i è il compenso relativo alla singola attività i esima (in £ od in Euro); tale valore è dato dalla formula:

$$p_i = \text{£ } 15.000 \times (H \times S \times A)^{0,71} \text{ o in Euro } 7,75 \times (H \times S \times A)^{0,71}$$

dove:

- **H** parametro di rischio-complessità assunto pari alle «ore minime» indicate per ogni singola attività dall'allegato VI del Decreto del Ministero dell'Interno 04.05.1998 secondo quanto precisato nella nota iniziale;
- **S** parametro d'estensione, pari (tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 63, 64, 88, 91, 92, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16.02.1982) alla superficie in m² moltiplicata per il parametro q definito nel seguito; per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito (con esclusione dell'attività 88 ove il parametro S ha un particolare valore come nel seguito definito), la superficie viene dimezzata; q, parametro del carico d'incendio, è dato dalla seguente tabella, per valori intermedi interpolare linearmente:

Carico d'incendio	q	Carico d'incendio	q	Carico d'incendio	q
30 kg/m ²	1,0	120 kg/m ²	1,3	210 kg/m ²	1,6
60 kg/m ²	1,1	150 kg/m ²	1,4	240 kg/m ²	1,7
90 kg/m ²	1,2	180 kg/m ²	1,5	oltre 240 kg/m ²	1,7

Valori particolari di S:

- **per le attività 1, 2 e 6:**
 $S = P/0,3$ dove P è la quantità di gas (in Nm³ /h se in ciclo ed in Nm³ se in deposito) sia se si tratti di gas combustibili che comburenti.
- **per le attività 3a, 4a, 4b e 5:**
 $S = V \times 120$ dove V è la capacità del deposito in Nm³ fino a 200 Nm³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10
- **per l'attività 3b:**
 $S = Q$ dove Q è il quantitativo del deposito in kg fino a 400 kg mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10
- **per le attività 7 e 18:**
 $S = 20$ per ogni impianto (colonnina)
- **per le attività 15, 16 e 17:**
 $S = V \times 6$ dove V è la capacità del deposito in m³ fino a 100 m³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10 p_i sarà incrementato del 10 % nel caso di serbatoi fuori terra e di un ulteriore 10 % (sia nel caso di serbatoi interrati che fuori terra) per ogni serbatoio esistente oltre il primo.
- **per l'attività 63:**
 $S = P \times 40$ dove P è la potenzialità in MW (Mega Watt) p_i sarà incrementato del 10 % per ogni generatore esistente oltre il primo.
- **per le attività 64 e 91:**
 $S = P/3$ dove P è la potenzialità in kW
 p_i sarà incrementato del 10 % per ogni generatore esistente oltre il primo.
- **per l'attività 88:**
 $S = (\text{superficie del deposito}) \times D;$

dove D è un coefficiente riduttivo fornito dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente)

Carico d'incendio	D	Carico d'incendio	D	Carico d'incendio	D
0 kg/m ²	0,100	60 kg/m ²	0,550	210 kg/m ²	0,800
5 kg/m ²	0,233	90 kg/m ²	0,600	240 kg/m ²	0,850
10 kg/m ²	0,367	120 kg/m ²	0,650	oltre 240 kg/m ²	0,850
15 kg/m ²	0,500	150 kg/m ²	0,700		
30 kg/m ²	0,500	180 kg/m ²	0,750		

– **per l'attività 92:**

S = somma della superficie coperta dei vari piani non identici ai fini antincendio dell'autorimessa con un massimo sino a 3000 m², per i valori eccedenti

Questi verranno a sommarsi nella misura del 30%:

p_i sarà incrementato del 10 % per ogni piano identico ulteriore al primo.

– **per l'attività 94:**

S = (somma della superficie coperta dei vari piani) x q/10.

– **per l'attività 95:**

S = (numero dei vani ascensore o montacarichi x 20) + 50.

– **per l'attività 97:**

S = Ø x L/4 dove Ø è il diametro della tubazione in cm, L è la lunghezza della condotta in km

NOTE

- Nel caso in cui la progettazione dal rischio da incendio si estenda a zone (aree, volumi) in cui nello stesso compartimento siano presenti più attività (D.M. 16.2 82), il compenso dovrà essere calcolato solo sull'attività prevalente (attività principale) ivi presente.
- La formula di determinazione del compenso non è applicabile per l'attività 83 nel caso di attività sportive all'aperto e/o di manifestazioni temporanee ove si opererà nell'ambito discrezionale.
- Per le attività 84, 85, 86, 87 e 89 per S si intende la superficie coperta dell'attività maggiorata da eventuali superfici di piani o parti di piano diversi a diversa destinazione d'uso rispetto al piano tipo. Inoltre S sarà maggiorata del 10 % per ogni piano identico ulteriore al primo. Si precisa inoltre che per l'attività 87 la parte d'area destinata a servizi e deposito, ai fini del compenso, dovrà essere equiparata a «prevalente deposito» e pertanto valutata dimezzata nella valutazione di S.

3. CRITERI D'APPLICAZIONE DEL METODO DI CALCOLO E PARAMETRI CORRETTIVI

Il metodo di calcolo del compenso professionale fornisce un valore economico, secondo la formulazione del precedente punto 2, che costituisce il «valore di riferimento».

Per eventuali situazioni particolari in cui le caratteristiche delle attività (così come definite ed elencate dal D.M. 16.2.1982 e successivi aggiornamenti cioè quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) giustifichino l'adozione di correttivi sono ammesse le seguenti riduzioni o maggiorazioni della sola parte del compenso data da $\sum_i p_i$ dell'intera $C = (F \times A + \sum_i p_i)$:

- sino a + 40% per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio (così definite dal D.M. 4 maggio 1998); l'aumento opera sulla singola attività p_i relativa;
- sino a - 40% per le seguenti situazioni: la riduzione opera sulle singole attività p_i che presentano le seguenti particolarità:
- esistenza di progetti antincendio approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco (forniti dal Committente completi dell'intera documentazione al professionista) e che sono significativi sull'esistente situazione ai

fini della sicurezza dal rischio da incendio con scelte e soluzioni confermate valide dal Committente ove, altresì, la preparazione tecnica del titolare dell'attività risulti determinante e di compendio all'ingegno del professionista, nella preparazione della relazione tecnica da presentare ai VVF ;

- attività particolarmente estese che presentino una ripetitività di problematiche e situazioni antincendio che consentano al professionista una definizione più agevole e ripetuta delle caratteristiche di sicurezza dal rischio da incendio (come alcune tra le attività di deposito: n. 43, n. 46, n. 48; n. 58);
- attività particolarmente estese in cui il parametro d'estensione S , di cui alla formulazione del punto precedente 2, raffiguri per eccesso la situazione dell'attività e quindi non sia correttamente rappresentativo della reale situazione del rischio da incendio (come per le attività di deposito di cui al comma precedente).

NOTE

La formula di determinazione del compenso non è applicabile per l'attività 83 nel caso di attività sportive all'aperto e/o di manifestazioni temporanee ove si opererà nell'ambito discrezionale, con un minimo di L. 2.500.000, da adeguare annualmente all'indice ISTAT.

4. ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI

Dai compensi calcolati sono espressamente esclusi:

- i rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche e fotografiche;
- le eventuali ulteriori prestazioni di progettazione delle opere di adeguamento e sistemazione ai fini della sicurezza dall'incendio (es: progettazione esecutiva edilizia , progettazione impiantistica e particolari costruttivi);
- le perizie e le certificazioni giurate;
- le dichiarazioni e certificazioni richieste per la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Art. 2 del D.M. 04.05.1998);
- la verifica di conformità di quanto eseguito al progetto di prevenzione incendi approvato, a supporto della dichiarazione di inizio attività di cui all'Art. 3 del D.M. 04.05.1998;
- la redazione del documento di valutazione qualitativa del rischio d'incendio e gestione dell'emergenza con piano di evacuazione;
- i compensi accessori, come da Artt. 4 e 6 della legge 02.03.1949 n. 143.

5. INCARICO RICONFERMATO

Nell'eventualità che l'incarico venga confermato allo stesso professionista che ha già svolto precedentemente pratiche e progetti di prevenzione incendi per la stessa attività e nell'ipotesi che non siano intervenute modifiche o variazioni rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle documentazioni, il compenso sarà valutato con riduzione del 30% come descritto al precedente punto **C AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI**

6. INCARICHI CONGIUNTI

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti l'intero compenso risultato dall'applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

per 2 professionisti	+ 60 %
per 3 professionisti	+ 110 %
per 4 o più professionisti	+ 140 %

7. COMPENSI ACCESSORI CONGLOBATI

Il professionista può valutare tutti i compensi accessori in conformità agli Artt. 4, 6 e 17 della tariffa professionale.

8. RESPONSABILITA'

Il Committente è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità in modo completo ed esatto tutti i dati, caratteristiche, situazioni e quanto altro necessario affinché su di essi il professionista, senza alcun obbligo

di verifica o responsabilità nei riguardi della loro esattezza, possa impostare il suo elaborato tecnico progettuale antincendio.

Il professionista garantisce lo sviluppo ed il completamento del progetto inteso ad ottenere (Art. 13 DPR n. 577/1982, Art. 2 DPR n. 37/1998 e Art. 1 D.M. 04.05.1998) dai competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco l'approvazione che attesti la rispondenza del progetto alle vigenti norme (alla data di stesura del progetto) o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di riduzione delle probabilità d'insorgenza dell'incendio e la limitazione delle conseguenze, nonché le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc..

Allegato: estratto dal Decreto del Ministero dell'interno del 4 maggio 1998 con l'individuazione del parametro H «rischio-complessità» assunto sempre pari al valore più basso.

ESTRATTO DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 04/05/1998

Codice individuazione attività	ATTIVITÀ SOGGETTE	Parametro rischio - complessità H
1.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	6
2.	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6
	– impianti	2
3.	Depositi e rivendite di gas combustibile in bombole:	2
	a) compressi: - per capacità complessive superiori a 0,75 m ³	2
	b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi superiori a 75 kg	2
4.	Depositi e rivendite di gas combustibile in serbatoi fissi:	2
	a) compressi: - per capacità complessive superiore a 0,75 m ³	2
	b) disciolti o liquefatti: - per quantitativi complessivi superiori a 0,3 m ³	2
5.	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:	4
	a) compressi per capacità complessive superiori a 3 m ³	4
	b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m ³	4
6.	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	8
7.	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione:	6
	– impianti misti (GPL e metano)	8
8.	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	4

9.	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	4
10.	Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi	6
11.	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	4
12.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (con punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	6
13.	Stabilimenti ed impianti dove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m ³	6
14.	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili	6
15.	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva superiore a 0,5 m ³	2
16.	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva superiore a 0,2 m ³	2
17.	Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m ³	2
18.	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.	4

19.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	4
20.	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi superiori a 500 kg	2
21.	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	4
22.	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con capacità superiore a 0,2 m	2
23.	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali e animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	6
24.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di PS approvato con R.D. 6 maggio 1940 n° 635 e successive modificazioni ed integrazioni nonché perossidi organici	8
25.	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni	2
26.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	8
27.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino - terrosi, nitrato di piombo e perossidi organici	8

28.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	8
29.	Stabilimenti ed impianti ove si producono acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	8
30.	Fabbriche e depositi di fiammiferi	8
31.	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	6
32.	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	6
33.	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34.	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron ed altre leghe ad alto tenore di magnesio	6
35.	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36.	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37.	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38.	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39.	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40.	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41.	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.	6
42.	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43.	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria delle carta con quantitativi superiori a 50 q.li	3

44.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche pellicole cinematografiche radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li.	4
45.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.	4
46.	Depositi di legnami di costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sugheri ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30-11-1983 con quantitativi superiori a 500 q.li	3
47.	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 50 q.li:	5
48.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali ed artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi superiori a 50 q.li:	5

49.	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle con oltre 25 addetti	4
50.	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	4
51.	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	4
52.	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	4
53.	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	4
54.	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	4
55.	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	4
56.	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	4
57.	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	4
58.	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	3
59.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici ed intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.	6
60.	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	4
61.	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62.	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	4
63.	Centrali termoelettriche	8
64.	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	2
65.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici valvole elettriche, ecc.	6
66.	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	6
67.	Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	6
68.	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	8
69.	Cantieri navali con oltre 5 addetti	8

70.	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti	8
71.	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti	8
72.	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	2
73.	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	6
74.	Cementifici	6

75.	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (Art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n° 1860 e Art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185)	4
76.	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185)	4
77.	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (Art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n° 1860, sostituito dall'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n° 1704)	4
78.	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	4
79.	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (Art. 1 lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n° 1860)	4
80.	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: <ul style="list-style-type: none"> – impianti nucleari; – reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; – impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; – impianti per la separazione degli isotopi; – impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti. 	10
81.	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.	4
82.	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti.	4
83.	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	4
84.	Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto	4
85.	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	4
86.	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti - letto	4
87.	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi	4
88.	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m ²	4
89.	Aziende ed uffici nei quali sino occupati oltre 500 addetti	6

90.	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n° 1564	8
91.	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h	2
92.	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	2
93.	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti	4
94.	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m	2
95.	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n° 1497	2
96.	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n° 886	8
97.	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	8